

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2874

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODIO, DE MARZI FERNANDO, COLASANTO, CASTELLI, BIASUTTI, GHIO, FORNALE, DE PONTI, DE MARIA, IOZZELLI, SCARASCIA MUGNOZZA, MENGOZZI, SABATINI, TAMBRONI, SINESIO, REALE GIUSEPPE**

*Presentata il 15 dicembre 1965*

### Potenziamento della pesca nelle zone fuori delle competenze della Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutta la legislazione emanata a favore dei territori compresi nella zona di competenza della Cassa per il mezzogiorno, ha avuto indubbiamente il benefico effetto di contribuire a ridurre sensibilmente gli squilibri esistenti fra Nord e Sud sia nel campo economico come in quello sociale: squilibri determinati da situazioni ambientali e facilitati da una maggior vicinanza ai mercati tradizionali della nostra economia agricola, dall'assenza nel Sud di iniziative a carattere industriale, dalla mancata cura dei precedenti governi, che hanno accentrato le risorse del Paese in zone dalle quali si potevano ricavare vantaggi economici più immediati. La Cassa per il mezzogiorno ha dato l'avvio alla creazione di quelle infrastrutture, destinate a favorire l'insediamento di nuove iniziative industriali, e quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro, con un conseguente miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e il graduale trasferimento di esse al settore industriale, con miglioramento della capacità professionale del lavoratore nonché dei salari e delle condizioni di lavoro.

Tutti i provvedimenti a favore del Mezzogiorno vanno trasformando quella parte del Paese sempre trascurata, in modo da portarla al livello della parte economicamente e socialmente più progredita. Ma se questo è giu-

sto, e provoca fenomeni riparatori di una colpevole trascuratezza passata, non altrettanto giusti né giustificabili sono i provvedimenti emanati a favore della pesca con l'articolo 5 della legge 27 luglio 1957, n. 634. Le condizioni delle marinerie, quelle del Nord come quelle del Centro e del Sud, erano tutte egualmente depresse. La nostra flottiglia da pesca accusava in eguale misura le stesse deficienze di tonnellaggio, di potenza motore, delle attrezzature e dei mezzi di produzione, di conservazione e di trasporto, ecc. che mettevano allo stesso livello tutte le marinerie, costrette alle stesse restrizioni dovute alle conseguenze imposte dall'ultimo conflitto mondiale, sconvolgenti in eguale misura mezzi di produzione, strutture di mercati, facilità di avviare i prodotti della pesca verso i centri di consumo tradizionali, ecc.

Talché le leggi sulla Cassa per il mezzogiorno hanno offerto alle marinerie di competenza incentivi idonei a riparare situazioni anormali depresse, ma hanno finito col creare di mano in mano una situazione di favore, violando quella condizione essenziale che vuole tutti i cittadini eguali di fronte alla legge. Gli incentivi disposti con abbondanza di mezzi hanno determinato situazioni di concorrenza per marinerie già favorite dallo stato più pescoso dei mari, e che pur avevano avuto in

un passato, recente e remoto, le stesse possibilità di attingere agli scarsi interventi legislativi a favore dell'intero settore. Le 11.000 richieste accolte dalla Cassa per il mezzogiorno con l'erogazione di oltre 28 miliardi a fondo perduto, che hanno elevato le cifre degli investimenti nel solo settore della pesca a circa 70 miliardi, se costituiscono un indice dell'entità dei bisogni da soddisfare, non potevano non esercitare influenza sulle capacità produttive delle zone favorite, tanto da determinare quel regresso tecnico produttivo esistente ora, e in modo determinante nelle marinerie del centro Nord non assistite da alcun intervento. Il fenomeno è stato avvertito non solo nel settore interessato, ma anche nella pubblica opinione, come dimostrano le iniziative prese nel campo legislativo. Interventi basati sulla estensione delle leggi sulla Cassa riscontrati impossibili per quelle ragioni intrinseche o di opportunità, che avevano legittimato la necessità degli interventi stessi. È comunque certo che degli incentivi sono necessari per le marinerie extra Cassa per il mezzogiorno per evitare che la depressione in atto continui, ed a questo risultato tende appunto il provvedimento di legge che proponiamo alla vostra attenzione, ed alla vostra approvazione. Il provvedimento non vuole mobilitare le risorse del Paese nella stessa misura delle erogazioni disposte dalla Cassa per il mezzogiorno, ma è contenuto in misura notevolmente inferiore e graduato in più esercizi, in modo da determinare quel progresso tecnico ed economico necessario per portare le marinerie del Centro-Nord nello stato di progresso raggiunto da quelle favorite dagli interventi della Cassa per il mezzogiorno. Lo stanziamento proposto di 500 milioni all'anno per ciascuno degli esercizi previsti in programma rappresenta il minimo necessario per portare l'armamento delle marinerie considerate in condizione di produrre, e di raggiungere un livello competitivo con l'armamento straniero.

La nostra flottiglia da pesca mediterranea difetta di tonnellaggio e di potenza motore. Si compone in prevalenza di navi al disotto delle 10 tonnellate con potenza inferiore ai 70 HP., cioè di navi adatte alla pesca costiera esercitata entro le 20 miglia. La asserita improduttività dei nostri mari è invece in funzione prevalente della inadeguatezza di mezzi di cattura, che vanno quindi incrementati con le attrezzature, che rappresentano presso l'armamento straniero un progresso tecnico di grande rilievo, e senza incorrere in quella forma di *over fishing* che determinerebbe

l'impoverimento dei nostri mari. Per questo abbiamo proposto di aumentare il limite di tonnellaggio per la pesca mediterranea a 200 tonnellate di stazza lorda, ciò che dà la possibilità di accrescere la potenza motore e di installare a bordo le nuove attrezzature, come i salpaciancioli e i salpaparangali, che richiedono per il loro specifico impiego natanti di più grosso tonnellaggio dell'attuale. Non si è posto invece un limite di potenza motore prima di tutto per lasciare libero nella scelta l'armatore secondo la determinazione che intende dare al suo peschereccio; in secondo luogo perché tutte le domande vanno preventivamente esaminate da un Comitato tecnico composto da competenti, che possono dare un parere sulla convenienza di adottare motori più potenti in relazione al loro impiego.

Altrettanto dicasi per quanto concerne la installazione o la costituzione di nuovi motori (articolo 1, lettera C), come pure per la riparazione, l'ampliamento e la trasformazione di navi da pesca, dando mandato al Comitato tecnico di favorire le domande che presentino ampliamenti e miglioramenti in modo da conseguire soprattutto l'installazione di quelle attrezzature che si prestano particolarmente ad essere impiegate nei nostri mari.

Fissato il concetto fondamentale ed innovatore dell'aumento di tonnellaggio e della potenza motore e la necessità della installazione di nuove attrezzature, le altre operazioni ammesse non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Desideriamo in particolare richiamare la vostra attenzione, sull'importanza dei servizi sociali a terra (articolo 1, lettera m) destinati a dare grande impulso alle attività cooperative, in quanto vengono a costituire i nuclei attorno ai quali gravita il lavoro di un gran numero di pescatori, che nel loro funzionamento trovano la migliore difesa del prezzo e la garanzia di sottrarli a manovre speculative. Infatti l'impianto di frigoriferi sarà utile per fornire ai pescatori il ghiaccio a prezzi di concorrenza; le celle frigorifere serviranno ad evitare ai pescatori lo svilimento del prezzo in epoca di grandi catture; gli impianti per la conservazione del pesce allo stato vivo è utile per realizzare prezzi più remunerativi, ecc. Anche gli spacci cooperativi per la vendita al minuto del pesce, serviranno ad alleggerire e facilitare il processo distributivo, problema cruciale nel settore del consumo, con evidente vantaggio sui prezzi di vendita ai consumatori.

Circa la misura del contributo, abbiamo proposto la stessa adottata dalla Cassa per il

mezzogiorno, elevandone però al 75 per cento per le opere da eseguirsi da Cooperative, e per l'installazione dei salpaciancioli e salpaporangali, attrezzature delle quali va favorita in ogni modo la loro applicazione.

Le domande di contributo saranno esaminate da un Comitato tecnico, il quale dovrà esprimere il suo parere in merito, salvo al Ministro accoglierle, e determinare la misura del contributo da concedere.

È augurabile che le opere proposte possano essere comprese nei programmi da predisporre in favore della pesca. Comunque gli oneri relativi vanno posti per il primo stanziamento di 500 milioni sul capitolo di previsione del Ministero del tesoro per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Per gli stanziamenti successivi si provvederà mediante la iscrizione sul bilancio preventivo della Marina mercantile.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della Marina mercantile, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-1967-1968-1969-1970 la spesa straordinaria di 500 milioni per la corresponsione in contributi alle imprese di pesca, organizzate e non organizzate in forma Cooperativa.

I contributi possono essere concessi per la realizzazione delle seguenti opere:

a) nuove costruzioni di scafi da pesca, in legno o in ferro, di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate e con motore di potenza adeguata;

b) riparazione, ampliamento, trasformazione e miglioramento di navi da pesca già esistenti di qualsiasi tipo, tonnellaggio e potenza motore;

c) installazione a bordo di nuovi motori di qualsiasi tipo e potenza, e sostituzione degli stessi;

d) installazione di nuovi motori su barche removeliche destinate alla pesca;

e) impianti in acque salse e salmastre per l'allevamento dei mitili e degli altri molluschi e crostacei, rinnovamento e riparazione degli impianti stessi, nonché impianti a terra e riparazione degli stessi, per il deposito e la stabulazione del prodotto;

f) acquisto, impianto a bordo e riparazione di frigoriferi, di apparecchi ultra sonori (ecometri), di apparecchi *radar*, di apparecchi radiotelefonici e radiotelegrafici e di ogni altro apparecchio, che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre o di eliminare il logorio o la perdita delle reti e degli strumenti da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio, o di tutelare la vita umana in mare;

g) acquisto e installazione a bordo di salparangali e salpaciancioli, nonché di boe da segnalazioni, anche luminose, per la pesca con i parangali e per la pesca del tonno;

h) dotazioni di reti, di lampade per la pesca con relativi impianti di alimentazione o ricarica degli accumulatori, di ami, di funi, cavi metallici, filati ed altri materiali ed attrezzature per la pesca, nessuna esclusa;

i) impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature, ivi comprese quelle per il dragaggio dei fondali, di peschiere, valli, stagni ed altri bacini da pesca esistenti in acque demaniali marittime e riparazione delle attrezzature stesse;

l) costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a terra per la conservazione e distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento di unità da pesca, ivi compresi i distributori automatici o non, di carburanti; impianti e manufatti collettivi per usi di pesca;

m) spese per la istituzione compreso l'acquisto del terreno, miglioramento e riparazioni dei servizi sociali a terra delle cooperative, come centri di raccolta e loro attrezzature; impianti per la produzione di ghiaccio; di celle frigorifere; per la lavorazione dei prodotti ittici; tintorie per reti; fabbriche di cassetame per pesce; impianti di vasche con o senza apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pescato allo stato vivo; magazzini per usi sociali, ecc.;

n) acquisto di automezzi e motomezzi comuni, di automezzi e motomezzi frigoriferi e refrigerati per il trasporto del pescato, e di automezzi e motomezzi attrezzati con vasche ed apparecchi di ossigenazione per il trasporto del pesce allo stato vivo;

o) spese per l'impianto e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi, che abbiano per scopo la vendita diretta dei prodotti ittici dalle cooperative pescatori al consumatore a prezzi di concorrenza;

p) attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attività di pesca ed all'incremento del consumo dei prodotti ittici.

## ART. 2.

I contributi possono essere concessi alle cooperative pescatori e loro consorzi, ai singoli pescatori esercenti la pesca su scafi di loro proprietà, alle imprese di pesca non organizzate in forma cooperativa, residenti fuori del territorio di competenza della Cassa per il

mezzogiorno, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successivi provvedimenti integrativi.

Sono escluse dalla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, le imprese di pesca organizzate e non in forma cooperativa, che abbiano comunque fruito dei benefici previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e quelle le cui imbarcazioni da pesca risultino iscritte da meno di tre anni alle matricole tenute dalle autorità marittime aventi sede fuori dal territorio di competenza della Cassa per il mezzogiorno.

Sono pure esclusi dalla concessione dei benefici coloro che siano incorsi più volte in contravvenzioni alle leggi sulla pesca, constatate con sentenze passate in giudicato o rifatte mediante oblazione.

La esclusione si applica anche alle imprese di pesca, i cui pescherecci siano incorsi nello stesso reato.

#### ART. 3.

I contributi sono concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa preventivata, e possono essere elevati fino ad un massimo del 75 per cento a favore delle cooperative e loro consorzi.

Alle cooperative e loro consorzi è accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.

#### ART. 4.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico composto da:

- 1) il Ministro per la marina mercantile, che la presiede, o da un suo delegato;
- 2) il Direttore generale per la pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
- 3) un funzionario della Direzione generale della pesca del Ministero della marina mercantile, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
- 4) un funzionario del Ministero dell'industria e uno del Ministero del tesoro aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione designati dai rispettivi ministeri;
- 5) un rappresentante della Confederazione Cooperativa Italiana;
- 6) un rappresentante della Federazione Nazionale Imprese di pesca;
- 7) un rappresentante della Lega Nazionale delle Cooperative;

8) un rappresentante dell'Associazione Generale delle Cooperative;

9) un rappresentante del Consorzio Nazionale Cooperative pescatori e affini;

10) il Direttore del Laboratorio Centrale di Idrobiologia;

11) due esperti in materia di pesca designati dal Ministero della marina mercantile. I rappresentanti di categoria sono proposti dalle rispettive organizzazioni nazionali in una serie di tre nominativi.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

Il Comitato esprime pareri sulle domande di ammissione ai benefici concessi dalla presente legge.

#### ART. 5.

Sono esenti dall'obbligo delle demolizioni, di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge, coloro che a seguito di sequestri da parte di autorità straniera, ritenuti ingiustificati dall'Autorità marittima italiana, hanno perduto il peschereccio rappresentante l'unico mezzo di lavoro.

#### ART. 6.

Le domande dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, devono essere presentate in carta legale al Ministero della marina mercantile.

Tali domande dovranno essere corredate:

Per l'acquisto di attrezzature da pesca: da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici debitamente vistati per la congruità dei prezzi dalle competenti Camere di agricoltura, industria e commercio.

Per la costruzione di opere: da progetti e disegni debitamente vistati per la congruità dei prezzi dal competente Genio civile.

Il Ministro della marina mercantile previo parere del Consiglio tecnico di cui all'articolo 4, dispone con suo decreto la concessione dei contributi assegnati ai richiedenti.

Le opere e gli acquisti, per i quali è stato concesso il contributo, devono servire agli scopi indicati nella domanda e non possono comunque essere alienati o distolti dalla loro destinazione prima che sia decorso il termine di anni tre dal compimento delle opere o dalla data degli acquisti senza preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.

ART. 7.

All'onere previsto dall'attuazione della presente legge si provvede per 500 milioni assegnati sull'esercizio in corso, mediante iscrizione sul capitolo di previsione del Ministero del tesoro destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. All'onere di 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967-1968-1969-1970 mediante iscrizione sul bilancio preventivo del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare la conseguente variazione di bilancio.